

ACCORDO CONTRATTUALE
TRA AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI E CE.I.S. – CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO

TRA

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF e PI 00300650256), rappresentata dal Direttore dell'UOC Affari Generali, dott.ssa Tiziana Bortot, delegata dal Commissario con deliberazione n. 400 del 10.04.2025,

(di seguito anche Azienda ULSS),

E

Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, con sede a Belluno in Via Rugo n. 21 (CF 93002900251), rappresentato dal prof. don Gigetto De Bortoli, in qualità di Presidente e Legale rappresentante

(di seguito anche Ce.I.S. o Ente gestore),

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, all'art. 8-bis, dispone che "le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies" (comma 1) e che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie" (comma 3).
- La Regione del Veneto, con la L.R. 16.8.2002, n. 22, e successive modificazioni, ha disciplinato la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni.
- L'art. 15 della L.R. n. 22/2002 prevede, al comma 1, che "l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale" e, al comma 2, che "l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla L. 328/2000".
- Il successivo art. 17 della L.R. n. 22/2022, ai commi da 1 a 3-bis, prevede che "1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente. 2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente. 3. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende ULSS 3-bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale".

- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017 – attuativa dell’art. 17, comma 3, della L.R. 22/2002 – ha approvato gli schemi tipo di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze.
- In base alle disposizioni sopra citate, Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e il Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà, ente gestore di più strutture in provincia di Belluno, hanno sottoscritto un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria/sociale a favore di soggetti tossico-alcool dipendenti. Da ultimo, l'accordo contrattuale è stato rinnovato per tre anni a decorrere dal 1°3.2022.
- Con D.G.R. n. 1302 del 14.11.2024, la Regione del Veneto ha aggiornato le rette applicate nelle Unità di offerta del Sistema regionale delle Dipendenze e, con la successiva D.G.R. n. 1567 del 30.12.2024, in continuità con il percorso intrapreso di riqualificazione e aggiornamento del Sistema regionale delle dipendenze,
 - ha approvato le schede di dotazione massima di posti per prestazioni di assistenza socio-sanitaria semi-residenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche;
 - ha assegnato il conguaglio sull'annualità 2024 ed ha approvato il budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027.
- Per quanto attiene alla schede di dotazione, con riferimento alle strutture gestite dal Ce.I.S., la D.G.R. n. 1567/2024 ha previsto quanto segue:

Unità di offerta	Tipologia	Dotazione massima posti 2025-2027
Comunità Residenziale Doppia Diagnosi "La Vela"	Servizio residenziale di Tipo C (specialistico)	15
Comunità Residenziale "Tedol"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	15
Comunità Terapeutica "Fonte Viva"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	25
Appartamento "Il Ponte"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	4

- Per quanto attiene al budget, la D.G.R. n. 1567/2024 ha determinato, come segue, i tetti di spesa per l'Ente gestore Ce.I.S. e per le singole unità di offerta:

Tipologia unità di offerta	Conguaglio 2024	Tetto di spesa Ente gestore			Tetto di spesa per Unità di offerta		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
ST	161,36	955.288,33	965.984,56	965.984,56	24.538,33	24.284,56	24.284,56
B	32.850,00				591.300,00	598.600,00	598.600,00
C	20.075,00				339.450,00	343.100,00	343.100,00

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo contrattuale viene stipulato ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa e facendo riferimento allo schema di cui all'allegato A della DGRV n. 1438 del 2017.

L'Azienda ULSS si avvale delle seguenti Strutture gestite da Ce.I.S. (di seguito indicate come "Struttura"), per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria/sociale a favore di soggetti tossicodipendenti, alcool dipendenti:

Strutture	Tipologia	Dotazione massima posti 2025-2027
Comunità Residenziale Doppia Diagnosi "La Vela"	Servizio residenziale di Tipo C (specialistico)	15
Comunità Residenziale "Tedol"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	15
Comunità Terapeutica "Fonte Viva"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	25
Appartamento "Il Ponte"	Servizio residenziale di Tipo B (intensivo)	4

La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria e sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

L'Ente Gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

L'Ente Gestore della Struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui agli artt. 2, 3 e 4, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, inviati da altre Aziende ULSS.

Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

I requisiti organizzativi e gestionali che la Struttura deve rispettare sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali provvedimenti di modifica o integrazione dei requisiti organizzativi e gestionali troveranno immediata applicazione, senza necessità di formale recepimento e conseguente modifica del presente accordo.

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo a cui sia affidata, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi – numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

La Struttura si impegna al mantenimento degli standard in riferimento al personale e alla qualità formativa degli operatori.

La Struttura si impegna al mantenimento di tutti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'Azienda ULSS e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della stessa, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la stessa è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere dalle parti contraenti. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della Struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela degli ospiti della struttura.

L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, la presente convenzione si intende automaticamente risolta e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione del Veneto, a tutte le Aziende ULSS venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 3 - Procedure di accoglienza

L'accoglienza degli ospiti da parte della struttura avviene secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni regionali e, in particolare, dalla D.G.R.V. n. 2212 del 23.12.2016.

L'accoglienza costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Ser.D., ed avviene secondo la seguente procedura:

A. Inserimento. Qualora il Ser.D che ha in carico l'utente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un Ente accreditato:

- individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche dell'utente;
- individua obiettivi e durata del percorso;
- contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
- compila e trasmette all'Ente accreditato una scheda valutativa dell'utente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;

- verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi, riformulando eventualmente il programma iniziale.

Nel caso l'utente si rivolga direttamente all'Ente accreditato, questo ultimo lo rinvia al Ser.D competente per territorio di residenza, per la valutazione e la definizione del programma terapeutico.

B. Permanenza. Per ciascun utente inserito, la Struttura provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D. In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.D. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura. Nella realizzazione del progetto, la Struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza.

C. Conclusione. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, i responsabili della struttura e del Ser.D. verificano congiuntamente i risultati del trattamento. Qualora emerga la necessità di un prolungamento del periodo di trattamento, la permanenza nella Struttura può proseguire per il tempo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

D. Verifiche periodiche. Il Ser.D. verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la Struttura eventuali variazioni del progetto di riabilitazione

Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.

Art. 4 - Sistema tariffario e pagamenti

L'Azienda ULSS riconosce alla Struttura, per le prestazioni rese, il corrispettivo corrispondente alle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nel rispetto del budget assegnato.

Nello specifico, trovano applicazione la D.G.R.V. n. 1302 del 14.11.2024, con la quale sono state aggiornate le rette applicate nelle Unità di offerta del Sistema regionale delle Dipendenze, e la D.G.R.V. n. 1567 del 30.12.2024, con la quale è stato assegnato il conguaglio sull'annualità 2024 ed è stato approvato il budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027, alle quali si rinvia.

L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget unico annuo assegnato all'Ente Gestore. L'Ente Gestore, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, trasmetterà all'Azienda ULSS il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai propri Servizi nel trimestre, secondo le registrazioni effettuate, su autorizzazione Ser.D., nel Sistema Informativo Regionale per le Dipendenze. L'effettiva spesa non deve superare il tetto massimo previsto su base trimestrale (tetto massimo di spesa annuale/4 = tetto massimo fatturabile trimestralmente). Al fine di evitare superamenti dei tetti di spesa, il Ser.D. dell'Azienda ULSS e l'Ente Gestore dispongono di opportuni alert grafici (semafori) nel Sistema Informativo Regionale per le Dipendenze.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere i pagamenti in caso di contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e/o delle disposizioni previste nel presente accordo.

In ogni caso, il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il budget unico annuo assegnato all'Ente Gestore riguarda gli utenti residenti nel territorio della Regione del Veneto. Per gli utenti residenti al di fuori della Regione del Veneto, il corrispettivo delle prestazioni rese va fatturato direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.

Art. 5 - Impegni delle parti

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda ULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le variazioni del grado di salute dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'inviante e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'inviante s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni e, in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto di inserimento.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda ULSS, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere dei controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o con il Titolare dell'accreditamento o suo delegato o con il Responsabile della Struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe sociosanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati o nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Al verificarsi di eventi, quali trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda ULSS.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della Struttura ovvero di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della Struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito (DGR n. 1411 del 6.9.2011).

Art. 6 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine, la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio, al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 e s.m.i. in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del presente accordo e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del presente accordo sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente

presente accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del presente accordo e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti di dati personali riferiti agli utenti che usufruiranno delle prestazioni terapeutiche oggetto del presente accordo, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti assume il ruolo di Titolare del trattamento e nominerà Ce.I.S. quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. La predetta nomina a Responsabile del trattamento avverrà con apposito e separato atto.

Art. 8 - Sanzioni

Al rapporto disciplinato dal presente accordo si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

L'Azienda ULSS, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata

controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente accordo.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, l'Azienda ULSS, in qualità di contraente, potrà decidere il trasferimento di utenti presenti nella Struttura e sospendere nuovi inserimenti per il periodo ritenuto necessario.

Il presente accordo contrattuale si risolve automaticamente in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o in caso di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ce.I.S., per la gestione dei servizi oggetto del presente accordo contrattuale, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori dell'accordo, mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la ULSS, ai sensi dell'art. 809 c.p.c.. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e segg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis del c.p.c.

Art. 11 - Durata

Il presente accordo contrattuale ha validità per il triennio 2025 - 2027 e non è soggetto a tacito rinnovo.

L'Ente gestore è tenuto a garantire, con trasmissione all'Azienda ULSS del relativo provvedimento, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, nel caso i relativi termini di scadenza maturino all'interno del periodo di vigenza del presente accordo contrattuale, per non incorrere in quanto previsto dal precedente art. 8, comma 4.

Art. 12 - Spese di contratto

Il presente accordo contrattuale, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette a IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1968.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi regionali fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Belluno, _____

Per Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Il Direttore dell'UOC Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Bortot

Per Ce.I.S. Centro Italiano di Solidarietà
Il Presidente
Don Gigetto De Bortoli